

ATTO DI TRANSAZIONE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURE IN AREA P.I.P. IN

LOCALITA' MEZZANIELLO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Sala Consilina

(SA) presso la Sede del Comune di Sala Consilina tra i Signori:

ing. **Attilio DE NIGRIS**, C.F. DNG TTL 75R19 G7930 nato a Polla il 19/10/1975, residente in

Sala Consilina, il quale ha facoltà ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) D.Lgs. 267/2000, di

stipulare contratti in nome e per conto del Comune di Sala Consilina, codice fiscale e partita

IVA 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, da una

parte:

sig.ra. **Michela DALTO** nata a Sala Consilina (SA) il 25.01.1968 e ivi residente alla via S.

Andrea, 1/1, in qualità di avente diritto/proprietaria della particella distinta in catasto al foglio n.


1 particella n. ex 731, dall'altra:

P R E M E S S O

- che con deliberazione di G.C. n. 160 del 30.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, si proponeva di procedere alla redazione della variante parziale al P.R.G. vigente riguardante l'ampliamento dell'area artigianale-industriale tipo D in località Mezzaniello;

- che con nota del 01.12.2004 prot. n. 18971 si alle ditte catastali e/o aventi diritto l'avvio del procedimento per l'Ampliamento zona P.I.P. in località Mezzaniello ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90;

- che con nota del 01.12.2004, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in pari data n. Albo 954, si invitava, ai sensi e per gli effetti degli art. 8 della Legge 241/90, i proprietari e/o aventi diritto degli immobili per la quale non è stato possibile comunicare l'avvio del procedimento di prendere visione degli atti depositati presso l'Ente;



- che l'avviso di convocazione della conferenza dei servizi concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma è stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della Regione Campania, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 co. 6 della L.R. 16/2004;
- che con delibera di C.C. n. 18 del 25.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, tra l'Amministrazione Provinciale di Salerno e questo Ente per la realizzazione della variante parziale al P.R.G. vigente riguardante l'ampliamento dell'area artigianale-industriale tipo "D" in località Mezzanillo ed il progetto definitivo delle relative opere di urbanizzazione;
- che in data 27.07.2005 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Provincia di Salerno e l'Ente Comune, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 nel testo vigente, per la realizzazione della variante parziale al P.R.G. in vigore riguardante l'ampliamento dell'area artigianale-industriale tipo D di località Mezzanillo e il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;
- che con delibera di C.C. n. 30 del 03.08.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato ratificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, approvandolo l'Accordo di Programma tra la Provincia di Salerno e il Comune di Sala Consilina che prevedeva la realizzazione della variante parziale al P.R.G. vigente riguardante l'ampliamento dell'area artigianale-industriale tipo D di località Mezzanillo e del progetto definitivo delle relative opere di urbanizzazione che prevedeva un Quadro di Investimento per la realizzazione dell'opera di complessivi €. 4.430.299,00 di cui €. 1.730.817,00 con finanziamento Parto Territoriale Minimalista Bussetto-Vallo di Diano e i restanti €. 2.699.482,00 con le risorse del bilancio comunale provenienti dagli incameramenti degli assegnatari dei lotti;

• che con la sopraccitata deliberazione di C.C. n. 30/2005, ai sensi dell'art. 34 co. 6 del D.P.R. n. 380/2001, l'approvazione dell'Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste;

• che con il Presidente della Giunta Regionale della Campania con decreto n. 679 del 28/12/2005, pubblicato sul BURC n. 6 del 30/01/2006, approvava il predetto Accordo di

Programma:

• che con nota del 10/07/2008 prot. n. 9872/2008 si comunicava alle ditte catastali e/o aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., la data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, ed altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 co. 1 del medesimo D.P.R., si trasmetteva l'elenco dei beni da espropriare;


• che con deliberazione di G.C. n. 14 del 15/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola redatto dal sottoscritto dirigente dell'Area Tecnica, per un importo complessivo di €. 6.550.000,00;

• che con determinazione dirigenziale n. 60 del 12/02/2009 e n. 153 del 03/04/2009, veniva determinata l'indennità espropriativa in via provvisoria, dando atto, tra l'altro che gli stessi provvedimenti sarebbero stati notificati nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari e/o aventi diritto;

• che venivano trasmessi al Comune di Sala Consilina in data 10/02/2010 prot. n. 2210/2010 i tipi di frazionamento depositati presso l'Agenzia del Territorio;

• che con nota del 16/09/2010 dal prot. n. 13124/2010, si comunicava alla sig. Michela DALTO, nata a Sala Consilina (SA) il 25/01/1968 ed ivi residente alla via S. Andrea, 11, che nel caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità espropriativa si sarebbe proceduto ai sensi degli artt. 21 co. 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;

• che la sig.ra Michela DALTO, come innanzi generalizzata:



	<p>✓ risulta proprietaria della particella distinta in catasto al foglio n. 1 partila n. ex 731 con superficie nominale complessiva pari a 7.200,00 mq che a seguito del sopraccitato tipo di frazionamento ha assunto i nuovi seguenti mappali nn. 1225, 1227, 1228, 1229, 1230 e 1231;</p> <p>✓ per il tramite del proprio legale, avv. Concantonio DELLA, faceva pervenire al protocollo generale dell'Ente in data 25.12.2010 prot. n. 1705/2010 formale opposizione alla stima;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che con determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica n. 200 del 09/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, si dispone a titolo di indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di che trattasi il deposito presso il M.E.F. (Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzionale Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro-Direzionale Provinciale dei servizi vari di Salerno) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che veniva emesso il mandato di pagamento, disposto dal Comune di Sala Consilina, n° 15 del 19.01.2012 di deposito al M.E.F. (Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzionale Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro-Direzionale Provinciale dei servizi vari di Salerno) della complessiva somma di €. 30.459,33; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che veniva notificato il decreto di esproprio n. 01/2012 del 15.02.2013, nelle forme degli atti processuali civili, con A.G. n. 76487687612-9 tramite servizio postale in data 16.03.2012; • che in data 30.03.2012 si procedeva alla esecuzione del sopraccitato decreto di esproprio, ovvero alla redazione del verbale di consistenza e di inmissione in possesso delle aree necessarie alla realizzazione delle opere in parola; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che il decreto di esproprio n. 01/2012, innanzi significato, veniva regolarmente registrato all'Agenda delle Entrate e trascritto all'Agenda del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno – Servizio di Pubblicità Immobiliare (Ex Conservatoria dei R.R.I.); 	

• che nel contempo si procedeva al deposito in un altro tipo di frazionamento che non varia assolutamente la superficie complessiva espropriata, bensì i soli identificativi dei mappali che sono i nn. 1419, 1420, 1421 e 1422;

• che con nota del 16.07.2012 prot. n. 10956/2012, si rappresentava alla sig.ra Michela D'ALTO la possibilità di un eventuale definizione in via transattivi salvo la presa d'atto ed approvazione, da parte degli organi competenti, della relativa documentazione giustificativa;

• che con determinazione dirigenziale n. 149 del 24.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, si autorizzava il MEF di Salerno allo svincolo dell'indennità non condivisa depositata relative alle particelle innanzi elencate, e conseguentemente al pagamento dell'importo di **€. 30.459,33**, soggetto a ritenuta d'acconto come per legge, all'avente diritto sig.ra Michela D'ALTO, come innanzi generalizzata:

• che con delibera di C.C. n. 30 del 03.08.2005, esecutiva ai sensi di legge, fissava in **€./mq. 39,50**, salvo conguaglio, il prezzo di vendita dei lotti;


• che con delibera di G.C. n. 102 del 19.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, fissava in **€./mq. 39,83**, salvo conguaglio, il prezzo di vendita dei lotti;

• che con delibera di G.C. n. 126 del 23.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, fissava in **€./mq. 40,95**, salvo conguaglio, il prezzo di vendita dei lotti;

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti come innanzi costituite e rappresentate dichiarano di **addiventare ad una soluzione transattivi della controversia insorta in seguito al procedimento espropriativi ai seguenti patti e condizioni:**

Articolo 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui sin intendono integralmente riportate e trascritte e le viene conferita la forza di patto.

Articolo 2. La sig.ra Michela D'ALTO, come qui rappresentata, dichiara di aver preso



visione e di accettare la presente transazione.

Articolo 3. La sig.ra Michela D'ALTO, come qui rappresentata, dichiara di rinunciare a tutte le domande formulate nel giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno con procedimento n.ro 3101/2012, nonché ad ogni eventuale pretesa anche non dedotta e relativa all'esproprio dei terreni attualmente distinti in catasto al foglio n. I part. II nn. 1419, 1420, 1421 e 1422, nonché ad ogni altro eventuale ricorso avente a che fare con la procedura espropriativa de quo.

Articolo 4. Le parti si danno reciproco atto, che alla luce del presente accordo, l'indennità complessiva spettante alla sig.ra Michela D'ALTO, come in premessa generalizzata, è stata determinata in €. **80.067,00**, comprensivi di iva, a totale soddisfo e tacitazione di ogni pretesa con espressa rinuncia ad ogni altra richiesta e/o rivendicazione economica, nonché ogni forma di rivalutazione, determinata in €./mq. **19,50** comprensivi, quindi, dell'indennità di esproprio, indennità per soprassuolo e frutti pendenti e per eventuale occupazione temporanea. Alla sig.ra Michela D'ALTO, dovrà, quindi, essere corrisposta la concordata somma di €. **80.067,00**, soggetta a ritenuta d'acconto come per legge in quanto trattasi di aree ricadenti nelle zone omogenee di tipo D del P.R.G. vigente del Comune di Sala Consilina, secondo le seguenti modalità:

- €. **30.459,33** quale indennità di esproprio, depositata presso il MEF di Salerno, già svincolata con determinazione dirigenziale n. 149 del 24.07.2013;
- €. **25.000,00** quale 1° saldo dell'indennità di esproprio entro e non oltre il 31.01.2014;
- €. **24.607,67** quale 2° ed ultimo saldo dell'indennità di esproprio entro e non oltre il 30.04.2014;

Articolo 5. Le parti si danno reciproco atto, che alla luce del presente accordo, l'indennità complessiva spettante alla sig.ra Michela D'ALTO, come in premessa generalizzata, se non liquidate nei termini di cui all'art. 4 saranno applicati gli interessi nella misura del tasso

Gli Enti locali -Paolo Gros e Marco Lombardi on web

1 servizi finanziari
 1 tabulati a mensilità
 1 comparati comunali
 1 pareri dei comi
 1 professionisti del settore

ARGOMENTI SIMILI

Prestiti Autorizzati

INPDAP



Sito professionale tabulati mensilmente analitici per sezione:
 preventivo gratuito
 senza impegno
 dipartimento: Stato di IL

SITO DEL COM
 DI QUIX
 Sito ufficiale Con
 QUIX

- * Parere revisore su
- * Parere revisore
- * Parere revisore
- * Parere revisore del
- * Parere revisore atto
- * Parere revisore per
- * PARERE REVISORE
- * PARERE REVISORE
- * PARERE REVISORE
- * PARERE REVISORE

CERCA

Interno
 Go

Ho letto qua e là nel forum alcuni post sull'argomento - l'vi compreso il rinvio al link di Sigot - che hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti della questione. Nell'ambito del Comune in cui opero, tuttavia, residuano ancora alcuni dubbi circa la necessità di sottoporre all'Organo di Revisione TUTTE le transazioni, stanti le argomentazioni di seguito riportate che parrebbero deporre nel senso dell'esame, da parte dei Revisori, delle sole transazioni di competenza del Consiglio Comunale.

Resultati secondo:

Messaggi
 Argomenti: 1

Sarei grato per eventuali contributi, anche di senso contrario, ovviamente. Grazie.

Rec: 25 avanzati

ULTIMI

ARGO: 7 PARTI
 * Cont. 10-10-2012
 minor gestiva a
 copertura della 2ª rata
 Imu 2013 non dovuta
 sui fabbricati cessanti,
 destinati dall'imposta
 costruttrice alla vendita
 Oggi a 13:53 Da lucca
 guerra

* fondo per il lavoro
 straordinario

NAVIGAZIONE

Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca

LINK A SITI UTILI

Sito Revisori del comi
 Sito Anzuti
 Sito Settem
 Banca Dati Istituzionale
 Rinnovo di lavoro
 Forum mercantile
 Telemat
 Area Centro Servizi
 Studio
 Calcoli di bilancio
 Calcoli di bilancio
 pensione on line
 Sito Arcei
 Studio Sigardo
 Moncalieri (TO)
 DTC PAL del Cavese
 Linea amica la PA e il
 cittadino
 Ufficio unico controllo
 interni
 Servizi PA Net
 Servizio IMU on line
 Lo stato civile italiano
 SEREL editore
 Orgoglio PA
 ASPEL ASS.SERVIZI
 finanziari enti locali

PARTNER



CALCOLO IRPEF ON
 LINE
 e di
 http://www.ipefinfo/

* Con la modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 apportata dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174 (convertito con L. 07-12-2012, n. 213), le funzioni principali del Revisore dei conti vengono ampliate. Per quanto qui interessa, l'Organo di revisione deve esprimersi con un parere su una serie di materie tra cui, appunto, le transazioni cui l'Ente intende aderire.

L'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6, nella sua nuova formulazione stabilisce, infatti, che l'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 <<...b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:....6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;...>>.

Per quanto riguarda le transazioni, il nostro Comune si regola nel modo seguente:

- transazioni di liti giudiziarie già instaurate: poiché la deliberazione di conferire l'incarico per la difesa del Comune in giudizio è assunta, in virtù di disposizione statutaria, dalla Giunta, la competenza all'adozione della deliberazione a transigere con approvazione dello schema dell'atto di transazione è attribuita in modo speculare alla Giunta. La firma della transazione è, invece, riservata al Sindaco, autorizzato in tal senso dalla Giunta.

- transazioni di insorgende liti giudiziarie: non essendovi ancora giudizio pendente, la decisione circa l'opportunità di transigere e la sottoscrizione della transazione stessa è affidata al Dirigente del settore competente.

Tanto premesso, il novellato art. 239, co.1, lett. b), n. 6 estende l'ambito di espressione dei pareri dell'Organo di revisione anche alle transazioni, senza distinguere tra competenze consiliari, di Giunta o dirigenziali in merito alla stipula degli atti di transazione. Ragion per cui, ad una prima lettura, sembrerebbe che i Revisori dei Conti debbano rendere parere obbligatorio in relazione a tutti gli atti di transazione dell'Ente, quale che sia l'organo competente a concludere la transazione (Consiglio, Giunta, Dirigenti).

Sembrano potersi ravvisare, tuttavia, in merito, motivi di perplessità di siffatta interpretazione laddove si consideri che:

- 1) - l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare (art. 239, co. 1, lett. a);
- 2) - il comma 1-bis dell'art. 239 (introdotta anch'esso dall'art. 3, co. 1 lett. o) del D.L. 10-10-2012, n. 174), dopo avere esplicitato l'ambito dei pareri da rendersi ai sensi della lett. b) del comma 1 [<<1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale di ogni altro elemento utile.>>], precisa: <<Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni...>> e, ancora: <<L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a non fare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione>>.

Semberebbe, dunque, da una interpretazione letterale e sistematica del testo normativo che, senza fare distinzione alcuna in merito all'oggetto dei pareri da rendersi ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 239 - e, quindi, anche con riferimento ai pareri afferenti alle transazioni (art. 239, co.1, lett. b, n. 6) -- l'attività consultiva dell'Organo di revisione prevista dalla norma citata debba essere resa in favore dell'organo consiliare per le materie di competenza del Consiglio e, perciò, per quanto concerne le transazioni, per quelle di sola competenza del Consiglio Comunale.

Quid juris ?

Pippos

Messaggi: 2
Data di iscrizione:
11.09.13



2.14

Re: Parere revisore su transazione

Pippos ieri a 9:48

Nel quesito che mi ponevo e vi ponevo nel post precedente, avevo correttamente ravvisato dubbi circa la correttezza della interpretazione "parrevisionistica" secondo cui TUTTE le transazioni dell'Ente dovevano essere sottoposte al parere dei revisori. E proponevo, chiedendo conforto, la diversa interpretazione - più coerente con il dato letterale e sistematico - secondo cui solo le transazioni di competenza del Consiglio Comunale devono essere sottoposte al parere dei revisori. Tale interpretazione è stata oggi condivisa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 345/2013/SRC/PIE/PAR del 25.09.2013.

Saluti

Pippos

Messaggi: 2
Data di iscrizione:
11.09.13



Argomenti simili

- » Parere revisore su transazione
- » PARERE CONTABILE E PARERE REVISORE
- » ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (3 MESI) PARERE REVISORE?
- » APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DALLA GIUNTA... PARERE REVISORE?????
- » PARERE REVISORE

PERMESSO DEL FORUM:

Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum

Crea forum | @ pipBB | forum gratis di aiuto | Contatto | Segnala un abuso | Crea il tuo

Unio Sigot Aggiornamenti professionali | Eugenio Paschio Aggiornamenti professionali | Gianluca Bernagna Aggiornamenti professionali | Maurizio Sgaurdo Aggiornamenti professionali

legale.

Articolo 6. Le parti si danno reciproco atto, che alla luce del presente accordo, tutte le cause pendenti, ivi compresa quella dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno vengono, con la sottoscrizione del presente atto, abbandonate e verranno fatte cancellare dai legali, che provvederanno a darne idonea comunicazione all'Ente. Le spese dei predetti giudizi si intendono compensate tra le parti e, a tal fine e per accettazione, sottoscrive anche l'avvocato della parte attrice che, inoltre, rinuncia anche al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.


per L'ENTE ESPROPRIANTE IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

ING. ATTILIO DE NIGRIS

per LA PARTE ATTRICE

SIG.RA MICHELA DALTO

AVV. CONANTONIO DELLA



Vengono espressamente richiamate e sottoscritte a parte le clausole contenute negli artt. 4, 5 e 6 che precedono.

per L'ENTE ESPROPRIANTE IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

ING. ATTILIO DE NIGRIS

per LA PARTE ATTRICE

SIG.RA MICHELA DALTO

AVV. CONANTONIO DELLA